

COMUNE DI ARIELLI

PROVINCIA DI CHIETI

Allegato D

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL'IMMOBILE DI PRORPIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 7.

L'anno.....,addì del mese di nell'ufficio/sala
..... del Municipio,
viene redatta la presente scrittura privata con sottoscrizione autenticata

tra

- Il COMUNE DI ARIELLI (locatore) con sede in piazza Crognali n. 8 C.F. e P. Iva
..... rappresentato dal Dott..... nato/a
.....il..... nella sua qualità di Responsabile
..... del Settore
....., domiciliato/a per la carica presso la sede
municipale, di seguito denominato per semplicità "**COMUNE**";

e

- Il Sig. (conduttore) nato a il in qualità di
legale rappresentante di con sede in Codice Fiscale n.
..... e P.I..... nel prosieguo del presente atto denominato
"**CONDUTTORE**".

PREMESSO

- che con Delibera di G.C. n. ... del/...../..... è stato approvato l'Avviso di
Asta Pubblica con i criteri e le modalità per l'espletamento e la partecipazione alla gara
nonché la Bozza del "Contratto di locazione dell'immobile di proprietà comunale sito in
Via Roma n. 7 ad uso commerciale";

- che in data è stata indetta, con Avviso d'Asta Pubblico, la gara per la locazione
dell'immobile di proprietà comunale sito.;

- che in data..... si è svolta presso la sede comunale la gara per la locazione
dell'immobile sopra identificato ed è risultato aggiudicatario il sig.
...../ o la società
.....
;

- che con Determina del Responsabile del Settore n. del
...../...../..... esecutiva a termini di legge, si è preso atto delle risultanze del
verbale di gara nel quale veniva definitivamente aggiudicata la locazione alla società
..... / al Sig.;

- che l'aggiudicatario ha proposto la cifra di euro
per il canone annuo iniziale, soggetto ad adeguamento ISTAT per le successive

annualità;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra intervenute e costituite, dichiarano di voler stipulare quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Arielli, in persona del Responsabile del Settore Tecnico concede a favore della Soc.....rappresentata dal sig....., dal Sig.

che accetta, la locazione dell'immobile di proprietà del Comune di Arielli consistente in un locale commerciale (mq. 81,20) con servizi igienici (mq. 3,24) e un portico di servizio (mq. 9,98) per una superficie ragguagliata totale di mq. 94,42, sito in Arielli, Via Roma n. 7, Catasto Fabbricati Foglio n. 4 part. 595 sub. 4 – Cat. C/1 cl. 3. Superficie catastale 106 mq. Rendita catastale € 1.372,43.

Art. 2 Consegna

L'immobile è consegnato al Conduttore, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. Il Conduttore è costituito custode dell'immobile locato e tiene sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dal suo utilizzo, da incuria o cattiva sorveglianza. Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del c.c.

Art. 3 Durata

La locazione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto di locazione.

Il Conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 27, della Legge 392/78, dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 392/78 si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del Conduttore qualora non conseguite nel termine massimo di 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto.

art. 4 – Canone

Il canone annuo è pari ad euro per la prima annualità, da adeguare per le successive annualità, secondo l'indice ISTAT di legge e da versare in canoni mensili di euro 280,00, di cui il primo al giorno della stipula del contratto di locazione e gli altri al giorno 10 di ogni mese mediante bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Arielli. Il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l'applicazione degli interessi di mora previsti per legge salvo le ulteriori conseguenze di legge e di contratto.

Art. 5 Riconsegna dell'immobile

Alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione, l'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune di nella persona di un incaricato, pulito e sgombero da persone e cose senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a carico del Comune Locatore. Dell'avvenuta riconsegna si darà atto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti. Il Comune di Arielli si riserva la facoltà di mantenere le opere eventualmente realizzate dal Conduttore, ancorché autorizzate, senza che il Comune stesso sia tenuto

a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 del c.c.

Al termine del contratto, il conduttore dovrà garantire l'immediato sgombero e pristino dello stato originario dei locali e rimuovere a propria cura e spese attrezzature ed arredi. Tale obbligo, nel caso di riconsegna dell'immobile a seguito di risoluzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione anticipata del contratto, salvo che il Comune, senza alcun obbligo di corrispondere rimborsi al conduttore uscente, eserciti la facoltà di ritenzione, anche parziale, degli stessi arredi od attrezzature.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza ovvero in caso di risoluzione alla cessazione del contratto, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nel presente contratto - dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari all'1% del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

Art. 6 Manutenzione ed Obblighi dell'affidatario

La manutenzione completa dell'immobile è a carico del Conduttore che è obbligato a mantenerlo in ordine e in buono stato di manutenzione. Qualunque trasformazione, modifica, intervento edilizio anche di carattere provvisorio, ivi compresi impianti di ogni genere dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune. Il Conduttore dovrà svolgere l'attività nel pieno e completo rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale e di prevenzione incendi. Il Comune si riserva la facoltà di controllo, a mezzo incaricato, sullo stato di manutenzione e conservazione dell'area locata, con diritto di accesso ed ispezione della stessa.

Il conduttore ha l'obbligo di acquisire a propria cura e spese presso gli enti competenti, le certificazioni, i titoli amministrativi, le autorizzazioni, compreso quelle sanitarie, le licenze commerciali, che siano necessarie per attivare e mantenere la gestione dei locali.

Il conduttore dovrà volturare e/o stipulare a proprio nome tutti contratti per le utenze.

Il conduttore dovrà sopportare tutte le spese inerenti la conduzione, compresi eventuali lavori di manutenzione ordinaria, durante il periodo di locazione, rispettare le disposizioni legislative e regolamentari per la sicurezza e l'igiene del lavoro, compreso quelle per gli eventuali dipendenti.

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti previa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, incluse quelle di competenza comunale. L'onere di tali lavori dovrà essere preventivamente concordato tra il conduttore ed il Comune, che si riserva comunque la facoltà di eseguirli direttamente.

Art. 7 Trasferimento di contratto a terzi

Non è ammessa la sublocazione od il trasferimento del contratto a terzi.

Art 8. Cause di risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c. il presente contratto s'intenderà senz'altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di:

- violazione della destinazione d'uso del presente contratto;
- violazione del divieto di sublocazione anche parziale prescritto dall'art. 7 del presente contratto;
- mancato pagamento puntuale di tre canoni mensili;
- mancata manutenzione dell'area;
- mancato rinnovo /aggiornamento delle polizze assicurative prescritte.

art. 9 Clausola risolutiva espressa

Il contratto verrà risolto automaticamente, senza diritto del conduttore ad alcun rimborso a qualsiasi titolo, per mancata acquisizione nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dei titoli amministrativi necessari alla gestione ed all'esercizio delle attività previste nel contratto, ovvero in caso di mancato pagamento di 3 canoni mensili.

art. 10 Controlli

Il Comune potrà ispezionare i locali concessi, dandone preavviso all'aggiudicatario in forma scritta almeno 3 giorni prima della visita, ogni qual volta lo ritenga necessario. In caso di motivata urgenza sarà riconosciuta al locatore la possibilità di ispezionare i locali senza alcun preavviso.

Art. 11 Cauzioni e Assicurazioni

Il Conduttore dovrà prestare, con la sottoscrizione del presente contratto, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione definitiva, pari a tre mensilità del canone, dell'importo di euro(Euro...../00) mediante costituzione di deposito cauzionale con le seguenti modalità:

- assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale filiale dicon la seguente causale (cauzione definitiva locazione immobile sito in Via in);
- mediante bonifico bancario presso la tesoreria comunale filiale di IBAN: con la seguente causale (cauzione definitiva locazione immobile sito in Via in).

Il deposito cauzionale potrà essere incamerato dal Comune nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Conduttore, con l'obbligo di reintegro dello stesso, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante al Comune proprietario.

Il Conduttore si impegna a stipulare una **idonea polizza assicurativa** a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso l'area in locazione, per danni subiti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente il Comune a ogni responsabilità.

Il Conduttore all'atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia della polizza, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva al Comune di tutte le quietanze successive.

Art. 12 Spese di contratto

Le spese per la stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere, con separato versamento, le spese e le imposte dovute ai sensi di legge.

Qualora non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario il provvedimento con cui si dispone l'aggiudicazione definitiva verrà revocato e l'Amm.ne procederà all'incameramento della garanzia provvisoria ed all'aggiudicazione in favore del soggetto la cui offerta sia successiva in graduatoria, previa valutazione di pubblico interesse.

Art. 13 Modificazioni al contratto

Ogni modifica al presente contratto, all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.

Art. 14 Elezione di domicilio

Per gli effetti del presente contratto di locazione il Conduttore elegge il proprio domicilio presso

Art. 15 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto è competente il Foro di Chieti.